



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

OGGETTO: Approvazione del regolamento di fruizione e ingresso al Parco Archeologico di Pompei.

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Visto

- il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Ministeriale 9 aprile 2016 n. 198;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”*;
- il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance”*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

#### Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- con nota prot. 5941 del 7.6.2023, integrata da nota di chiarimenti prot. 6712 del 28.6.2023, il Parco ha richiesto un parere all'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura circa la possibilità di introdurre nel proprio regolamento di fruizione e ingresso una norma che vieti l'accesso al Parco Archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti da quest'ultimo debitamente autorizzati;
- con nota acquisita al prot. 7304 del 12.7.2023 di questa Amministrazione l'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura ha espresso parere positivo all'introduzione del suddetto divieto.

**Ritenuta** la opportunità e necessità, al fine di garantire che la visita al Parco Archeologico di Pompei si svolga sempre nelle migliori condizioni di sicurezza dei visitatori e di tutela del patrimonio culturale, di approvare un regolamento che contenga le regole di condotta a cui i visitatori stessi debbono attenersi;

**Considerata**, in particolare, la necessità di dover altresì individuare una norma regolamentare che vieti l'accesso al Parco Archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti da quest'ultimo debitamente autorizzati;

**Ritenuto** che il divieto di cui al punto precedente deve ritenersi motivato sulla scorta della presa d'atto della poco sostenibile situazione venutasi a creare in virtù della incontrollata proliferazione di una serie di operatori economici che, anche tramite pratiche commerciali aggressive, forniscono servizi di audioguida relativi al patrimonio culturale del Parco Archeologico di Pompei i cui effetti negativi sono, in sostanza, quelli che seguono:

- Assenza di qualsiasi controllo sulla validità scientifica delle informazioni contenute nelle audioguide;
- Assenza di qualsiasi controllo sulla correttezza delle informazioni di tipo "logistico" (aree interdette, *domus* chiuse, percorsi obbligatori etc.) con conseguente possibile insorgenza di profili di rischio per i visitatori stessi e/o per il patrimonio archeologico;

- Riscontro della esistenza di pratiche commerciali scorrette e/o aggressive da parte degli operatori economici presenti al di fuori dell'area archeologica con conseguente insorgenza di un pregiudizio sia per i visitatori che per l'immagine ed il decoro della istituzione pubblica;
- Impossibilità di verificare che le audioguide esterne seguano la numerazione audioguida interna delle esposizioni del Parco Archeologico di Pompei, con conseguente disorientamento e sviamento dei visitatori che, comprensibilmente, non possono associare le numerazioni delle domus alla numerazione dei contenuti della propria audioguida esterna;
- Possibile esposizione dell'Amministrazione ad un contenzioso con l'attuale soggetto concessionario in esclusiva del servizio di audioguida;

Ritenuto che il divieto in argomento appare giustificato dalla circostanza che la fornitura di dispositivi di audioguida rientra, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 111 e 112 del D. Lgs. n. 42/2004, nelle cdd. attività di valorizzazione e, più precisamente, tra i servizi per il pubblico, disciplinati dall'art. 117 e che, dunque, i suddetti servizi, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 42/2004, possono essere gestiti unicamente dall'Amministrazione, in forma diretta o indiretta, e, in questo ultimo caso, solo tramite procedure disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;

visto il parere reso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura;

vista la bozza di Regolamento allegata al presente decreto per formarne parte integrante;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 43/23/10\_PAP del 26.7.2023 con la quale è stata approvata la bozza di regolamento.

#### DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa, l'allegato regolamento denominato "*Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei*" che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente decreto;

2. di revocare il precedente regolamento di accesso al Parco e qualsiasi disposizione di senso contrario al regolamento allegato al presente decreto;
3. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di repertoriazione del presente decreto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa.

  
Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel